

STATUTO
A.N.A.S.PRO.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE PROFESSIONISTI

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita l' A.N.A.S.PRO. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE PROFESSIONISTI

L'A.N.A.S.PRO. è un'associazione sindacale autonoma, libera, democratica ed apartitica, con sede Nazionale a ROMA.

Essa si ispira ai principi costituzionali, si impegna a difendere e sostenere le libere istituzioni ed il sistema pluralistico, rifiuta il concetto della politica del sindacalismo di classe; si pone come associazione di base, la cui linea programmatica si definisce nel serio ed aperto confronto delle posizioni e si realizza attraverso la libera elezione delle cariche.

L'A.N.A.S.PRO. è un ente di tipo associativo non commerciale, per cui, non potrà:

1. Distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
2. Trasmettere ad altri il contributo associativo;

L'A.N.A.S.PRO. ha l'obbligo:

- Di devolvere il patrimonio del sindacato, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o comunque ai fini di pubblica utilità;
- Di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario

ART. 2 – ISCRITTI

Possono essere iscritti all' Associazione Nazionale Sindacale Professionisti:

- A. Professionisti: Fiscali Tributarî e del lavoro, architetti, ingegneri, geometri, giornalisti, avvocati, procuratori legali, medici, tecnici di informatica, periti agrari, biologi, agenti e rappresentanti di commercio, agenti immobiliari e tutte le agenzie in genere, enti di formazione ed addestramento professionale e altre figure professionali autonome.
- B. – ASSOCIAZIONI SINDACALI CHE NON HANNO FINALITA' DI LUCRO E CHE NON CONTRASTINO CON I PRINCIPI CHE ANIMANO L'A.N.A.S.PRO.;
- C. – PENSIONATI;
- D. – LOCATORI E CONDUTTORI DI BENI IMMOBILI;
- E. – ESPERTI che agiscono a tutela della categoria;

ART. 3 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli iscritti che compiano infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati ad iniziativa della Presidenza nazionale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri. Nelle more della decisione del suddetto organo, la Presidenza Nazionale può cautelativamente procedere alla sospensione per:

- a) indennità morale;
- b) assunzione e divulgazioni all'esterno dell'Associazione di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale adottata dagli organi competenti;
- c) inosservanza del presente Statuto.

ART.4 – AUTONOMIA

L'A.N.A.S.PRO., per una maggiore tutela dei propri associati, potrà aderire ad altra Confederazione Sindacale.

Tale adesione dovrà essere espressamente deliberata dall'Ufficio di Presidenza e potrà essere revocata con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale oppure con delibera dell'Ufficio di Presidenza. In questo caso occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti l'Ufficio di Presidenza.

L'A.N.A.S.PRO. si configura come indipendenza dai partiti politici e come garanzia della libertà di coscienza e di attività dei singoli iscritti.

L'autonomia è pertanto fonte stessa della linea organizzativa dell'A.N.A.S.PRO. e viene da essa affermata come capacità di definire, nei confronti della vita sociale italiana e delle sue espressioni e conformazioni, un

proprio giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico o di opportunità politica, per adeguare l'azione sindacale che l'A.NA.S.PRO. intende esplicitare alle realistiche valutazioni dei problemi dei lavoratori autonomi e allo sviluppo economico e civile del paese, ricercando di volta in volta le soluzioni più razionali allo scopo di armonizzare interessi della categoria e visione dei problemi della crescita civile del popolo.

ART. 5 – DEMOCRAZIA

L'A.NA.S.PRO., rifacendosi ai principi della Costituzione Repubblicana, che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato, afferma la sua democraticità nell'impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni e il pluralismo politico e sociale.

Fondamento della vita democratica dell'Associazione sono la libera elezione delle cariche, la dichiarata volontà di confronto con tutte le altre forze organizzate della società, il programma di un costante, serio ed aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e dello sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita della comunità nazionale, di cui l'A.NA.S.PRO. si sente e si dichiara parte attiva.

ART. 6 – FINI

Rientrano nelle finalità dell'A.NA.S.PRO. .:

- A.) difendere gli interessi economici e morali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti alla Associazione sindacale con assoluta obbiettività e libertà;
 - B.) tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale e stragiudiziale;
 - C.)rappresentare la categoria nelle contrattazioni collettive di lavoro e nei rapporti con i poteri dello Stato;
 - D.) assistere i proprio iscritti nelle pratiche tributarie e fiscali nei confronti degli enti pubblici e privati;
 - E.) elaborare studi e proposte relativamente ai problemi sociali ed economici che interessano i propri associati;
 - F.) promuovere la costituzione di cooperative e consorzi e associazioni;
 - G.) promuovere la costituzione di un Ente di formazione ed addestramento professionale;
 - H.) promuovere l'attività di Centri Professionali mediante la presentazione di progetti ad enti pubblici e privati, nazionali e comunitari;
 - I. Promuovere l'attività di patronato, anche in convenzione, per l'assistenza sociale e previdenziale;
 - L.) promuovere ed organizzare servizi di consulenza, assistenza ed informazione agli associati, quali quelle fiscali, amministrative, di consulenza del lavoro, legali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi e quanti altri occorrenti nell'interesse generale degli iscritti;
 - M.) promuovere e gestire corsi sulla sicurezza del lavori in conformità alla legislazione vigente;
 - N. Svolgere attività di conciliazione e far parte di commissioni di conciliazioni di controversie individuali o collettive di lavoro;
 - O.) promuovere la costituzione di un CAAF-IMPRESA (Centro Autorizzato di Assistenza ficale) in attesa del quale operare in convenzione con altri centri autorizzati;
 - P.) promuovere la realizzazione di laboratori per l'analisi degli alimenti, analisi microbiologiche e biologiche, analisi delle acque, ambiente di lavoro ed emissioni, classificazione dei rifiuti;
- rientrano altresì nelle finalità dell'A.NA.S.PRO.

Tenuta libri contabili: contabilità ordinaria, contabilità semplificata, denuncia dei redditi; informazione sulla legislazione fiscale; assistenza accertamenti e gestione contenzioso; consulenza societaria; elaborazione stipendi e salari; espletamento pratiche di assunzione e licenziamento; assistenza fine rapporto di lavoro e contenzioso; assistenza nel rapporto con Istituti ed organizzazioni sindacali dei lavoratori; iscrizione alla camera di commercio, albo imprese artigiane – INAIL – INPS – I.V.A. ed altri istituti; autorizzazioni amministrative, licenze nuove attività, corsi di formazione professionale e di aggiornamento per tutte le categorie; promozione delle attività per mostre e fiere; accesso al credito, mutui; analisi degli strumenti finanziari (Regionali, Nazionali, Comunitari); leasing strumentale ed immobiliare, credito agevolato convenzionato; convenzioni con gruppi assicurativi; gestioni dei rapporti convenzionati con gli istituti di credito; sicurezza ambienti di lavoro, prevenzioni incendi, valutazione dei rischi e delle misure preventive e protective;

informazione formazione e consulenza sulle normative ambientali ed alimentari (HACCP); assistenza per l'applicazione della normativa, gestioni rifiuti e dichiarazione annuale catasto rifiuti; gestione rapporto con A.S.L., enti pubblici delegati al controllo, consulenza; assistenza alla certificazione di qualità; analisi della situazione aziendale; pianificazione finanziaria; convenzionati con Enti pubblici e privati, servizi sindacali, contratti di riallineamento, istituzione di agenzie turistiche sportive e ricreative.

ART. 7 – CARICHE SINDACALI

Tutte le cariche previste dal presente statuto, sono assunte dagli associati all'A.NA.S.PRO., mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici.

Le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e richieste. Nel caso di impegni di carattere permanente può essere assunto quale dipendente dell'Associazione o deliberata una indennità di carica.

Non esiste alcuna incompatibilità tra carica sindacale e rapporto di dipendenza all'Associazione.

Gli esperti possono svolgere attività sindacale e ricoprire cariche a livello periferico, sin dal momento della loro adesione, ancor prima della loro iscrizione all'A.NA.S.PRO..

Gli iscritti all'A.NA.S.PRO. per poter assumere cariche elettive a livello nazionale dovranno avere un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni consecutivi.

ART. 8 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o delle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.

ART. 9 – ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari degli iscritti e da qualsiasi altro provento che possa pervenire a qualunque titolo, da Enti pubblici o privati, purchè non sia in contrasto con le vigenti norme di legge.

Tutte le entrate dell'associazione dovranno pervenire tramite la Sede Centrale su un C/C appositamente istituito dal Presidente Nazionale. Sarà cura di costui comunicare, alle strutture periferiche la quota assegnata a ciascuna di esse, proporzionatamente alle entrate pervenute tramite le medesime.

Il Presidente Nazionale può autorizzare la riscossione della delega sindacale, a livello periferico.

Le strutture periferiche dovranno gestire le uscite basandosi sulla disponibilità di cui sopra.

I responsabili delle strutture suddette ne rispondono in proprio per eventuali impegni assunti oltre la disponibilità della struttura sindacale rappresentata degli stessi.

ART.10 – ORGANIZZAZIONE

Gli organi elettivi, a livello nazionale, sono:

1. Il Congresso Nazionale;
2. Il Consiglio Direttivo Centrale;
3. La Presidenza Nazionale;
4. Collegio Nazionale dei Probiviri;
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi dell'A.NA.S.PRO., a livello periferico, sono:

1. L'ufficio di Presidenza Regionale;
2. Il presidente Regionale;
3. Collegio Regionale dei sindaci;
4. Il Congresso Provinciale;
5. Consiglio Direttivo Provinciale;
6. L'Ufficio di Presidenza Provinciale;
7. Il Presidente Provinciale;
8. Il Collegio provinciale dei sindaci;
9. Il Responsabile Zonale;

ART. 11 – CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo dell'Associazione.

Esso è convocato, con avviso spedito ai Segretari provinciali – almeno venti giorni prima – in via ordinaria ogni quattro anni su convocazione della Presidenza Nazionale ed in via straordinaria dal Consiglio Direttivo Centrale o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti all'associazione.

Le deliberazioni del Congresso Nazionale per essere valide dovranno riportare il voto favorevole della maggioranza – cinquantuno per cento – dei delegati presenti al Congresso.

Il Congresso Nazionale è composto:

- Dai delegati eletti nell'ambito dei Congressi Provinciali; questi per rendere valido il Congresso dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti all'Associazione;
- Dai membri del Consiglio Direttivo Centrale, dal Collegio dei Probiviri, dal Collegio dei Revisori dei Conti e dai Presidenti Regionali, i quali, se non delegati, partecipano al Congresso senza diritto di voto e possono svolgere elettorato passivo.

La percentuale dei partecipanti sarà stabilita, di volta in volta, dalla Presidenza Nazionale, in relazione al numero degli iscritti, in regola con l'adesione all'associazione.

Il Congresso Nazionale è presieduto da uno dei delegati al Congresso, eletto all'apertura dell'adunanza.

ART. 12 – COMPITI DEL CONGRESSO

Il Congresso Nazionale:

- A. Esamina e discute la relazione del Presidente Nazionale;
- B. Elege il Presidente Nazionale;
- C. Elege il Consiglio Direttivo Centrale;
- D. Elege il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- E. Elege il Collegio Nazionale Dei Probiviri;
- F. Stabilisce l'indirizzo dell'attività sindacale dell'Associazione e linee programmatiche;
- G. Modifica in tutto o in parte lo Statuto dell'Associazione;
- H. Delibera, ove reputi opportuno, regolamento l'organizzazione in settori dell'Associazione;
- I. Delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dalla Presidenza Nazionale o da un terzo dei deleganti al Congresso;
- L. Approva il regolamento elettorale;

ART. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO CENTRALE

Il Consiglio Direttivo Centrale è il massimo organo deliberante dell'associazione tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un massimo di ventuno componenti ed un minimo di sei, compreso il Presidente Nazionale, eletti dal Congresso;

- A. Attua le deliberazioni del Congresso Nazionale;
- B. Adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
- C. Elege nel proprio seno la Presidenza Nazionale;
- D. Elege il Presidente Nazionale, in caso di dimissioni o decadenza dello stesso;
- E. Approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- F. Delibera i regolamenti;

Il Consiglio Direttivo Centrale è convocato dal Presidente Nazionale una volta all'anno, con preavviso di almeno sette giorni, in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi, dando comunicazione scritta al Presidente Nazionale.

Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Centrale.

Il Consiglio Direttivo Centrale è presieduto dal Presidente Nazionale;

i membri del Consiglio Direttivo Centrale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Centrale sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi Componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi, in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente Nazionale.

ART. 14 – PRESIDENZA NAZIONALE

La Presidenza Nazionale è composta da un minimo di tre ed un massimo di sette membri, compreso il Presidente Nazionale, eletti dal Consiglio Direttivo Centrale, fra i suoi Componenti.

- Rappresenta l'Associazione ed attua l'azione sindacale secondo le direttive delineate dal Congresso e dal Consiglio Direttivo Centrale;
- Attua le direttive organizzative, sindacali e promozionali;
- Predisporre i bilanci annuali preventivi e consuntivi per la loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo Centrale;
- Integra i componenti dimissionari, o che per motivi diversi non ne facciano più parte, portando alla rettifica del Consiglio Direttivo Centrale l'integrazione attuata;
- Nomina un Commissario in sostituzione dell'Esecutivo Provinciale in cui si attui un indirizzo sindacale, difforme dai deliberati congressuali o per situazioni di emergenza.
- Il commissario, che assume tutti i poteri dell'Esecutivo Provinciale, deve convocare il Congresso Provinciale, entro un anno al fine di ricostituire democraticamente l'Esecutivo, pena la perdita dell'efficacia del commissariamento.

La presidenza è presieduta dal Presidente Nazionale che la convoca quando lo ritiene utile nell'interesse dell'A.NA.S.PRO.; in caso di inottemperanza di costui, è convocata su richiesta di un terzo dei suoi membri.

La Presidenza Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti espressi (esclusi gli astenuti) prevale il voto del Presidente Nazionale.

ART. 15 – PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale. In caso di dimissioni o decadenza dello stesso, tra un congresso e l'altro viene eletto dal Consiglio Direttivo Centrale;

- ha la rappresentanza legale dell'A.NA.S.PRO.;
- rappresenta in giudizio l'Associazione;
- convoca la Presidenza Nazionale e, ove lo ritenga opportuno, le Strutture Periferiche;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti, i Ministeri, le Segreterie Periferiche;
- firma gli accordi o contratti di categoria;
- assume in caso di urgente ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del Collegio dei Probiviri, provvedimenti cautelativi, disciplinari, di cui all'art. 3 del presente statuto;
- nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali l'A.NA.S.PRO. è chiaramente a designare i propri rappresentanti;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente;
- cura i rapporti con le Banche, accende C\C e qualsiasi altra operazione, nell'interesse dell'Associazione;
- assume le iniziative per la promozione del tesseramento e la formazione sindacale;
- partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro;
- assicura la gestione unitaria dell'Associazione, mantenendo contatti permanenti con gli Organi Periferici;
- promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi dell'Associazione stessa ed assume i poteri decisionali consequenziali;
- nomina tra i componenti della Presidenza il Presidente Nazionale Aggiunto ed il Tesoriere che può essere anche un componente dell'Ufficio di Presidenza;

ART.16 – IL PRESIDENTE NAZIONALE AGGIUNTO

In assenza del Presidente Nazionale, per qualsiasi suo impedimento, l'A.NA.S.PRO. è rappresentata dal Presidente Nazionale Aggiunto.



ART.17 – IL TESORIERE

Il tesoriere esegue tutte le disposizioni, contabili e finanziarie che gli vengono impartite dal Presidente Nazionale.

È responsabile della tenuta dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese dell'Associazione.

Attua, in concreto tutte le operazioni di carattere amministrativo adottate dagli Organi dell'Associazione.

ART. 18 – COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso. Nella prima riunione elegge il Presidente.

Il collegio ha il compito di:

- A. Stabilire d'intesa con l'Ufficio di Presidenza Nazionale, la predisposizione dei bilanci;
- B. Redigere la relazione dei bilanci consuntivi e la illustra al Consiglio Direttivo Centrale;
- C. Controllare l'andamento amministrativo e contabile dell'Associazione.

I revisori dei conti non possono ricoprire cariche direttive all'interno dell'Associazione Nazionale e non possono avere vincoli di parentela con i componenti del Consiglio Direttivo Centrale e con il Presidente Nazionale.

ART. 19 – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso.

Nella prima riunione dovrà essere eletto il Presidente.

Il collegio dei Probiviri:

- esamina e decide le questioni che possono sorgere fra gli associati e fra gli Organi dell'Associazione;
- si pronuncia, entro trenta giorni, su eventuali provvedimenti disciplinari presi dal Presidente Nazionale nei confronti di iscritti che rientrano nei casi di cui all'art. 3 e su richiesta degli interessati.

ART. 20 – PRESIDENZA REGIONALE

Qualora in una determinata regione, i presidenti provinciali, ovvero dalla maggioranza di essi, lo deliberano, in seduta congiunta, viene costituita la presidenza regionale dell'associazione, composta da:

- tutti i presidenti provinciali;
- esperti o componenti designati dai presidenti provinciali, in proporzione alle adesioni di ciascuna provincia.

La presidenza regionale:

- elegge il presidente regionale;
- attua, a livello regionale, le linee politico sindacale dell'associazione;
- delibera, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, provvedimenti disciplinari, nei confronti dei presidenti provinciali zionali, da proporre al collegio nazionale dei probiviri;
- delibera sulla proclamazione di scioperi o di altre forme di lotta sindacale da assumere per la rivendicazione avente carattere regionale;
- approva il bilancio regionale.

ART.21 – IL PRESIDENTE REGIONALE

- rappresenta a livello Politico-sindacale l'associazione regionale;
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione Regionale;
- coordina le iniziative sindacali dell'Associazione nelle varie provincie per un'azione sindacale omogenea in tutta la regione;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa, nell'ambito della regione;
- cura i rapporti con gli Enti;
- nomina i rappresentanti sindacali, in tutti gli organismi nei quali l'Associazione Regionale è chiamata a designare i propri rappresentanti;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente, basandosi sulla disponibilità economiche di competenza dell'Associazione Regionale;
- cura i rapporti con le banche, accende C\C e qualsiasi altra operazione, nell'interesse dell'Associazione Regionale che rappresenta.

ART.22. – IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio regionale dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal congresso.

Nella prima riunione dovrà essere eletto il presidente.

Il collegio ha il compito di:

- A. Controlla il bilancio dell'associazione regionale;
- B. Redige la relazione dei bilanci consuntivi;
- C. Controlla l'andamento amministrativo e contabile dell'ufficio di presidenza regionale.

I revisori dei conti non possono ricoprire cariche dirette all'interno dell'associazione regionale e non possono avere vincoli di parentela con i componenti dell'ufficio di presidenza regionale.

ART.23 – IL CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso Provinciale è il massimo Organo dell'Unione Provinciale.

Esso si riunisce in via ordinaria almeno ogni quattro anni, su convocazione della presidenza Provinciale ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli iscritti all'Associazione Provinciale.

La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la discussione.

Sarà cura della Presidenza Provinciale diramare, ai responsabili comunali e zonal, l'avviso di convocazione contenente l'ordine dei lavori, entro il termine di almeno 20 giorni prima della data stabilita per il Congresso.

Il Congresso è composto:

-dai delegati eletti nell'ambito dei Congressi zonal o comunali che per rendere valido il Congresso, dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti all'Associazione Provinciale;

-la percentuale dei partecipanti sarà stabilita, di volta in volta dalla Presidenza Provinciale, in relazione al numero degli iscritti, in regola con l'adesione all'Associazione.

!! Congresso Provinciale:

-elegge il Presidente Provinciale;

elegge i delegati al Congresso Nazionale dell'Associazione;

-elegge i membri del Consiglio Direttivo Provinciale;

-elegge il Collegio Provinciale dei revisori dei Conti;

-stabilisce l'indirizzo dell'attività sindacale in sintonia con la linea nazionale dell'Associazione;

-delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza Provinciale;

-è presieduto da un membro nominato dalla Presidenza Nazionale;

-delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti;

-è convocato, con avviso spedito ai responsabili zonal o comunali almeno 20 giorni prima, i quali dovranno promuovere le varie assemblee e comunicare, almeno cinque giorni prima del Congresso i nominativi dei delegati.

ART. 24 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Il Consiglio Direttivo Provinciale è il massimo Organo deliberante dell'Associazione Provinciale tra un Congresso e l'altro.

Esso è composto da un massimo di quindici componenti compreso il Presidente Provinciale ed un minimo di cinque, eletti dal Congresso.

- A. Attua le deliberazioni del Congresso Provinciale ed adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Provinciale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della Categoria;
- B. Promuove azioni necessarie a risolvere i problemi a carattere provinciale;
- C. Fa osservare l'applicazione degli accordi sindacali intervenuti;
- D. Esegue le direttive impartite dal Presidente Nazionale;
- E. Approva i bilanci dell'Associazione Provinciale nonché delle associazioni zonal;
- F. Elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza Provinciale.

ART. 25 – LA PRESIDENZA PROVINCIALE

La Presidenza Provinciale è composta di un massimo di cinque membri ed un minimo di tre, compreso il Presidente Provinciale, eletti dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Essa rappresenta l'Associazione Provinciale, ed attua l'azione sindacale secondo le direttive delineate dal Congresso e dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Predispone i bilanci annuali e consuntivi per la loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo Provinciale.

La Presidenza è presieduta dal Presidente Provinciale che la convoca quando lo ritiene necessario nell'interesse dell'Associazione Provinciale.

In caso di inottemperanza di costui, è convocata dalla maggioranza dei suoi membri.

La Presidenza Provinciale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente Provinciale.

ART. 26 – IL PRESIDENTE PROVINCIALE

-il Presidente Provinciale è eletto dal Congresso Provinciale;

-ha la rappresentanza legale dell'Associazione Provinciale;

-convoca la Presidenza Provinciale e ove lo ritenga opportuno convoca i responsabili Zonali;

-assolve ai compiti demandatigli dagli Organi dell'Associazione;

-è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa, nell'ambito della provincia;

cura i rapporti con gli Enti;

-nomina i rappresentanti sindacali, in tutti gli organismi nei quali l'Associazione Provinciale è chiamata a designare i propri rappresentanti;

provvede alle assunzioni del personale dipendente, basandosi sulle disponibilità economiche di competenza dell'Associazione Provinciale;

-cura i rapporti con le banche, accende C\C e qualsiasi altra operazione, nell'interesse dell'Associazione Provinciale che rappresenta;

-provvede a nominare tra i componenti della Presidenza Provinciale, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed eventuali altre deleghe che ritiene necessarie nell'interesse dell'Associazione Provinciale.

ART. 27 – IL TESORIERE

-il Tesoriere esegue tutte le disposizioni contabili e finanziarie che gli vengono impartite dal Presidente Provinciale;

-è responsabile della tenuta dei registri contabili e dagli atti giustificativi di spesa dell'Associazione;

-attua, in concreto, tutte le deliberazioni di carattere amministrativo, adottate dagli Organi dell'Associazione.

ART. 28 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione Provinciale è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo nel rispetto della legge.

ART. 29 – ENTRATE

Le entrate dell'Associazione Provinciale sono disciplinate da quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto.

ART. 30 – IL COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso.

Nella prima riunione dovrà essere eletto il Presidente.

Il collegio ha il compito di:

- A. Stabilire d'intesa con la Presidenza Provinciale la formazione dei bilanci sia dell'associazione provinciale nonché zonali;
- B. Redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Consiglio Direttivo Provinciale;
- C. Controllare l'andamento amministrativo e contabile dell'Ufficio di Presidenza Provinciale;

D. I Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche dirette all'interno dell'Associazione Provinciale e non possono avere vincoli di parentela con i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale ed il Presidente Provinciale.

ART. 31 – IL RESPONSABILE ZONALE

Il responsabile Zonale viene eletto dal Congresso Zonale:

- ha la rappresentanza legale dell'Unione a livello zonale;
- nomina i rappresentanti sindacali, in tutti gli organismi nei quali l'Associazione Zonale è chiamata a designare i propri rappresentanti;
- cura i rapporti con gli enti territoriali;
- coordina le iniziative sindacali dell'Unione nel contesto zonale;
- è responsabile della diffusione dei comunicati stampa, nell'ambito zonale;
- cura i rapporti con le banche, accende c/c e qualsiasi altra operazione, nell'interesse dell'Associazione Zonale;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente, basandosi sulle disponibilità economiche di competenza dell'Associazione Zonale;

ART. 32 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le controversie dovranno essere decise dal Collegio Nazionale dei Probiviri, le cui istanze dovranno essere trasmesse tramite la Presidenza Nazionale, la quale, prima di trasmetterle al Collegio dei Probiviri dovrà esprimere il proprio parere.

ART. 33 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'UNSIK va deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In tal caso il patrimonio dell'Unione sarà devoluto ad altro associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ai sensi dell'art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 n°662 e salvo diversa destinazione imposta per legge.

ART. 34 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Gli organi competenti per apportare modifiche al presente statuto sono il Collegio Nazionale ed il Consiglio Direttivo Centrale.

Le deliberazioni di modifiche della statuto assunte dal Consiglio Direttivo Centrale, per essere valide dovranno riportare il voto favorevole dei due terzi dei componenti del detto organo.

Le modifiche allo statuto assunte dal Congresso Nazionale o dal Consiglio Direttivo Centrale, decorrono dal giorno successivo al deposito dei relativi verbali presso lo studio di un Notaio o l'Ufficio del Registro.

